



POLICY & REGOLAMENTO

Regolamento Internal Dealing

(Regolamento per le Operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e da Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti redatto ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014 e relative disposizioni attuative, nonché ai sensi dell'articolo 114, comma 7, D. Lgs n. 58/1998, e degli articoli 152-*quinquies*.1 e seguenti del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/99)

ID	DESTINATARI
1123	UBI Banca S.p.A.

OWNER	AUTORE
UBI – Affari Societari e Rapporti con le Authorities	UBI – Affari Societari e Rapporti con le Authorities

REVIEWER
UBI – Chief Compliance Officer

ORGANO DELIBERANTE	DATA APPROVAZIONE
UBI – Consiglio di Gestione	29 marzo 2019
UBI – Consiglio di Sorveglianza	09 aprile 2019

DATA PUBBLICAZIONE	DATA DECORRENZA	EDIZIONE
12 aprile 2019	12 aprile 2019	1

NOVITÀ INTRODOTTE
Modifiche di allineamento al sistema monistico di amministrazione e controllo e <i>fine tuning</i> alla normativa vigente

INDICE

1.	PREMESSA: PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO E DISCIPLINA IN CASO DI INOSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO	3
2.	DEFINIZIONI	5
3.	OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI: OBBLIGHI DI NOTIFICA E CASI DI ESENZIONE.....	7
4.	SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, GESTIONE E DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI – MODALITÀ E TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	11
5.	DICHIARAZIONE DI PRESA CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO, ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE ALLE PERSONE RILEVANTI MAR E ULTERIORI OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI.....	13
6.	<i>BLOCKING PERIOD</i>	14
7.	ENTRATA IN VIGORE, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	16

1. PREMESSA: PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO E DISCIPLINA IN CASO DI INOSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento (di seguito, il “**Regolamento Internal Dealing**” o il “**Regolamento**”), adottato da UBI Banca S.p.A. (“**UBI Banca**”) in esecuzione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di *internal dealing* definite dall’art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 (“**MAR**”) e dalle relative disposizioni modificative e attuative, nonché dalle disposizioni applicabili previste dalla normativa nazionale primaria e secondaria in materia, con particolare riguardo al Decreto Legislativo n. 58/1998 (“**TUF**”) e al Regolamento emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971/99 (“**Regolamento Emittenti Consob**”) e loro successive modifiche ed integrazioni, è finalizzato a dare trasparenza alle operazioni compiute ai sensi del successivo paragrafo 3 (*Le Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti: gli obblighi di notifica e i casi di esenzione*) da parte dei Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, come definiti nel successivo paragrafo 2 (*Definizioni*).

Rilevano, inoltre, sul piano interpretativo e applicativo della citata normativa e del presente Regolamento anche gli orientamenti dell’ESMA, con particolare riferimento alle Q&A ESMA¹, e della Consob, secondo i profili di propria competenza.

Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico dei Soggetti Rilevanti dalle disposizioni di legge e regolamentari descritte nel presente Regolamento potrà comportare:

- a) per la persona fisica sulla quale ricadeva l’obbligo di comunicazione: l’applicazione delle sanzioni amministrative di volta in volta previste dalla legge²;
- b) per la persona giuridica sulla quale ricadeva l’obbligo di comunicazione: l’applicazione delle sanzioni amministrative di volta in volta previste dalla legge³;
- c) per i Soggetti Rilevanti: le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi inclusa la responsabilità nei confronti di UBI Banca per i danni, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza⁴.

¹ Ci si riferisce alle *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, redatte e tempo per tempo aggiornate dall’ESMA, nell’ultima versione resa disponibile.

² Alla data di approvazione del presente Regolamento, ai sensi del vigente art. 193, TUF, pari a: (i) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata; (ii) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; (iii) una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 2.000.000.

³ Alla data di approvazione del presente Regolamento, ai sensi del vigente art. 193 del TUF, pari a: (i) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata; (ii) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; (iii) una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 10.000.000, o se superiore fino al 5% del fatturato complessivo annuo

⁴ Per completezza, si fa presente che ai sensi dell’articolo 30, comma 2, MAR, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno, tra le altre, le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno, sempre in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti misure amministrative nel caso di violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 19 del Regolamento UE n. 594/2014: (i) un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla; (ii) la

Fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli organi competenti di UBI Banca valuteranno se adottare eventuali ulteriori misure nei confronti dei Soggetti Rilevanti che hanno posto in essere la violazione.

restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati; *(iii)* un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa; *(iv)* la revoca o la sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento; *(v)* l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento; *(vi)* l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio; *(vii)* sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati; *(viii)* nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno Euro 500.000,00 mentre nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie di almeno Euro 1.000.000,00. Il suddetto articolo fa salva la possibilità che gli Stati membri possano prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri ulteriori rispetto a quelli sopra indicati e possano prevedere sanzioni di importo più elevato rispetto a quello stabilito ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento UE n. 596/2014.

2. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:

- a) **“Persone Rilevanti MAR”**: le persone che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo, come definite ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto 25), MAR, ossia:
 - a1) i componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo di UBI Banca;
 - a2) gli alti dirigenti che, pur non essendo parte degli organi sociali di cui al precedente punto a1), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente UBI Banca e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future di UBI Banca: Direttore Generale, Vice Direttori Generali, Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, Chief Risk Officer, Chief General Counsel, Chief Commercial Officer, Chief Wealth and Welfare Officer, Chief Lending Officer, Chief Compliance Officer, Chief Audit Executive e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di UBI Banca.
- b) **“Soggetti Rilevanti TUF”**: i soggetti definiti dall’art. 152-*sexies*, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti Consob, ossia chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Emittenti Consob, pari ad almeno al 10% del capitale sociale di UBI Banca, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla UBI Banca.
- c) **“Soggetti Rilevanti”**: congiuntamente le Persone Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti TUF.
- d) **“Persone Strettamente Legate alle Persone Rilevanti MAR”**:
 - d1) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale;
 - d2) i figli, anche del coniuge, a carico;
 - d3) i genitori, i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione con le Persone Rilevanti MAR da almeno un anno alla data dell’Operazione (come definita al successivo paragrafo 3);
 - d4) la persona giuridica, il *trust* o la società di persone, (i) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una Persona Rilevante MAR o da una persona di cui alle lettere d1), d2), o d3) che precedono, ovvero (ii) che risulti direttamente o indirettamente controllata da una Persona Rilevante MAR o da una persona di cui alle lettere d1), d2), o d3) che precedono, o (iii) che sia costituita a loro beneficio, o (iv) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di una Persona Rilevante MAR o di una persona di cui alle lettere d1), d2), o d3) che precedono.
- e) **“Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF”**:
 - e1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti TUF;
 - e2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante TUF o una delle persone indicate alla lettera e1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 - e3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto

Rilevante TUF o da una delle persone indicate alla lettera e1);

e4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone indicate alla lettera e1);

e5) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone indicate alla lettera e1).

- f) **“Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti”**: congiuntamente le Persone Strettamente Legate alle Persone Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF.
- g) **“Strumenti Finanziari”**: gli strumenti finanziari (a titolo esemplificativo, le azioni e i titoli di debito) emessi da UBI Banca.
- h) **“Strumenti Finanziari Collegati”**: gli strumenti finanziari collegati agli Strumenti Finanziari, come indicati all’Allegato 4 (*Definizione di “Strumenti Finanziari Collegati” ai sensi del Regolamento MAR e del Regolamento Emittenti*).

3. OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI: OBBLIGHI DI NOTIFICA E CASI DI ESEZIONE

Gli obblighi di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le operazioni effettuate per conto proprio dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari e gli Strumenti Finanziari Collegati, secondo quanto di seguito indicato (le “Operazioni” e, singolarmente, l’“Operazione”).

3.1 Operazioni compiute dalle Persone Rilevanti MAR e dalle Persone Strettamente Legate alle Persone Rilevanti MAR

Le Operazioni relative agli Strumenti Finanziari e agli Strumenti Finanziari Collegati (come definiti nell’Allegato 4, lett. A, del presente Regolamento) che sono soggette all’obbligo di notifica includono, con riferimento alle Persone Rilevanti MAR e alle Persone Strettamente Legate alle Persone Rilevanti MAR, a titolo esemplificativo e non esaustivo⁵:

- a) l’acquisto, la cessione o la vendita (anche allo scoperto), la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l’accettazione o l’esercizio di diritti di opzione, (ad esempio, *stock options*), comprese le *stock options* assegnate alle Persone Rilevanti MAR o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, unitamente alla vendita delle azioni derivanti dall’esercizio di diritti di opzione;
- c) la stipula di contratti *equity swaps*;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) la stipula di un contratto per differenziale;
- f) l’acquisto, la vendita o l’esercizio di diritti, comprese le opzioni *put*, le opzioni *call* e gli *warrants*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un’emissione di titoli di debito (*i.e.* obbligazioni);
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di debito, compresi i *credit default swaps*;
- i) le operazioni “condizionate” subordinate al verificarsi delle condizioni e all’effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti indicizzati;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all’art. 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, se così previsto dall’art. 19 del Regolamento MAR;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la Persona Rilevante MAR o la Persona Strettamente Legata alle Persone Rilevanti MAR, se così previsto dall’art. 19 del Regolamento MAR;

⁵ Si veda l’art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015.

- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una Persona Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Legata alle Persone Rilevanti MAR;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di debito o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

In particolare, si precisa che il presente Regolamento si applica a tutte le Operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 nell'arco di un anno civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 152-*septies*, comma 3, Regolamento Emittenti Consob⁶. La soglia di Euro 20.000,00 è calcolata sommando senza compensazione tutte le Operazioni.

Le Operazioni che devono essere notificate da parte delle Persone Rilevanti MAR e da parte delle Persone Strettamente Legate alle Persone Rilevanti MAR comprendono altresì ai sensi dell'art. 19, comma 7, MAR:

- la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di uno dei soggetti di cui al paragrafo 2, lett. a) e d), del presente Regolamento;
- le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, o per conto dei soggetti di cui al paragrafo 2, lett. a) e d), del presente Regolamento, anche quando tale attività è esercitata con discrezionalità (ad esempio, gestori di portafoglio);
- le operazioni effettuate nell'ambito di una assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione sia una Persona Rilevante MAR o una delle Persone Strettamente Legate alle Persone Rilevanti MAR; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Gli obblighi di notifica di cui al presente paragrafo con riferimento alle Persone Rilevanti MAR non si applicano alle Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari Collegati se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni⁷:

- (a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di UBI Banca non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- (b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di UBI Banca non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
- (c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante MAR o la Persona Strettamente Legata alle Persone Rilevanti MAR non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito di UBI Banca, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito di UBI Banca superino le soglie di cui alla lettera (a) o (b)

⁶ Si segnala che ai fini dell'individuazione delle operazioni soggette a comunicazione MAR prevede una soglia di Euro 5.000,00 nell'arco di un anno civile. Tuttavia, il medesimo regolamento riconosce alle autorità competenti di ciascuno Stato membro la facoltà di aumentare tale soglia fino a Euro 20.000,00.

⁷ Si veda l'art. 56 del Regolamento (UE) 2016/1011 che ha introdotto talune modifiche all'art. 19, MAR.

che precede.

Non sono altresì soggette a notifica, ai sensi della disciplina di cui al MAR: (i) le cessioni in garanzia di strumenti finanziari, o altre garanzie analoghe, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tali cessioni in garanzia o altre garanzie analoghe siano intese a ottenere una specifica facilitazione creditizia e (ii) le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di UBI Banca o su Strumenti Finanziari Collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la Persona Rilevante MAR o la Persona Strettamente Legata alle Persone Rilevanti MAR ha investito, se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo⁸.

3.2 Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti TUF e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF

Ai sensi dell'art. 152-*septies*, comma 2, Regolamento Emittenti Consob, gli obblighi previsti nei confronti dei Soggetti Rilevanti TUF dall'art. 114, comma 7, TUF, si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni di UBI Banca o di Strumenti Finanziari Collegati (come definiti nell'Allegato 4, lett. B., del presente Regolamento).

In particolare, si ricorda che il presente Regolamento si applica a tutte le Operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 nell'arco di un anno civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 152-*septies*, comma 3, Regolamento Emittenti Consob. La soglia di Euro 20.000,00 è calcolata sommando senza compensazione tutte le Operazioni.

Gli obblighi di notifica di cui al presente articolo relativi ai Soggetti Rilevanti TUF e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF non si applicano invece alle seguenti Operazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 152-*septies*, comma 3, Regolamento Emittenti Consob:

- (a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 entro la fine dell'anno⁹;
- (b) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante TUF e le Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante TUF;
- (c) le operazioni effettuate da UBI Banca e da società da essa controllate;
- (d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'art. 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
 - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
 - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte

⁸ Si precisa che l'esenzione *sub (ii)* è stata introdotta mediante l'art. 56 del Regolamento (UE) 2016/1011 che ha in parte modificato e integrato il MAR.

⁹ L'art. 152-*septies*, comma 3, lett. a), Regolamento Emittenti Consob, precisa che "successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti".

della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e qualora operi in qualità di *market maker*,

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*;
- fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con il gestore del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'allegato 4 del Regolamento Emittenti Consob; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.

Si precisa che gli obblighi previsti dall'art. 114, comma 7, TUF, non si applicano qualora i Soggetti Rilevanti TUF o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF siano tenuti a notificare le Operazioni effettuate ai sensi dall'art. 19, MAR.

4. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, GESTIONE E DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI – MODALITÀ E TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI

L'Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities di UBI Banca - per il tramite della funzione Affari Societari – è il soggetto preposto (il “**Soggetto Preposto**”) al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti che abbiano richiesto a UBI Banca di effettuare le prescritte comunicazioni per loro conto, mediante la sottoscrizione del modello Allegato 3¹⁰.

Al fine di assicurare il rispetto della tempistica fissata con riferimento (i) alle Persone Rilevanti MAR, nel MAR (i.e., 3 giorni lavorativi dopo la data dell'Operazione) (ii) ai Soggetti Rilevanti TUF, nel Regolamento Emittenti Consob (i.e., entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione), i Soggetti Rilevanti devono effettuare la comunicazione all'Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities di UBI Banca delle Operazioni su Strumenti Finanziari o su Strumenti Finanziari Collegati, compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, tassativamente entro il giorno successivo alla data dell'Operazione, mediante trasmissione di un apposito modulo – di cui all'Allegato 1 per le Persone Rilevanti MAR e all'Allegato 2 per i Soggetti Rilevanti TUF – con una delle seguenti modalità:

- consegna *brevis manu* della comunicazione direttamente all'Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities di UBI Banca, presso l'ufficio sito in Brescia, via Cefalonia n. 74;
- per le comunicazioni dei Soggetti Rilevanti TUF, inoltre della comunicazione via PEC al seguente indirizzo: ubibanca.pec@pecgruppoubi.it;
- per le comunicazioni delle Persone Rilevanti MAR, inoltre della comunicazione via *e-mail* al seguente indirizzo: affari.societari@ubibanca.it.

Il Soggetto Rilevante darà un preavviso telefonico dell'invio della comunicazione di un'Operazione al numero: 030 2473727.

L'Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities provvederà quindi ad effettuare la prescritta comunicazione alla Consob e al pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile, come descritte nell'allegato 6 del Regolamento Emittenti Consob mediante il modulo di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento, al quale si rimanda per un esame più dettagliato.

Il Soggetto Preposto è tenuto a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi del presente paragrafo, fino alla diffusione al mercato.

È compito del Soggetto Preposto:

- a) redigere e tenere aggiornato l'elenco delle Persone Rilevanti MAR e delle Persone strettamente legate alle Persone Rilevanti MAR di cui al successivo paragrafo 5 del presente Regolamento, avendo cura di accertare che ai medesimi sia data informativa sui contenuti del presente Regolamento e degli obblighi connessi;
- b) fornire assistenza ai Soggetti Rilevanti affinché le Operazioni rilevanti siano comunicate a UBI Banca nonché alla Consob e al pubblico entro i termini e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;

¹⁰ Resta quindi inteso che in assenza della sottoscrizione dell'Allegato 3, gli obblighi previsti dalla normativa vigente in capo ai Soggetti Rilevanti saranno assolti in proprio dai medesimi.

- c) provvedere al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni rilevanti e alla loro diffusione al mercato nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
- d) curare la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni rilevanti e di quelle diffuse al mercato.
- e) lo svolgimento di controlli di primo livello con riferimento all'adempimento, per quanto di competenza, degli obblighi informativi nei confronti della Consob.

5. DICHIARAZIONE DI PRESA CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO, ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE ALLE PERSONE RILEVANTI MAR E ULTERIORI OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

All'atto di ricevimento del presente Regolamento, i Soggetti Rilevanti sottoscrivono una dichiarazione di presa conoscenza e rispetto del Regolamento stesso (cfr. Allegato 3), unitamente – per quanto riguarda le Persone Rilevanti MAR – a una elencazione delle Persone Strettamente Legate alle Persone Rilevanti MAR.

UBI Banca redige un elenco di tutte le Persone Rilevanti MAR e di tutte le Persone Strettamente Legate alle Persone Rilevanti MAR, sulla base delle informazioni fornite dalle Persone Rilevanti MAR mediante la compilazione del modulo di cui all'Allegato 3 del presente Regolamento.

I Soggetti Rilevanti rendono noto, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal presente Regolamento.

6. **BLOCKING PERIOD**

In osservanza di quanto previsto dall'art. 19, comma 11, MAR, è fatto divieto alle Persone Rilevanti MAR di effettuare Operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari o agli Strumenti Finanziari Collegati di UBI Banca (come definiti nell'Allegato 4, lett. A, del presente Regolamento), durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio (relazione finanziaria intermedia) o di un rapporto finanziario di fine anno (bilancio annuale d'esercizio) che UBI Banca è tenuta a pubblicare secondo le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni di UBI Banca sono negoziate o delle disposizioni della normativa nazionale vigente.

Eventuali deroghe al suddetto divieto potranno essere deliberate, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione di UBI Banca – con astensione della Persona Rilevante MAR interessata, qualora la stessa sia un amministratore di UBI Banca – nel rispetto dei limiti sanciti dall'art. 19, comma 12, MAR.

In particolare, ai sensi della normativa applicabile, fermi restando i divieti di abuso di informazioni privilegiate e/o rilevanti, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e/o rilevanti e di manipolazione del mercato, una Persona Rilevante MAR può negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un *blocking period*:

- a) in base a una valutazione caso per caso di UBI Banca in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni. In tali casi la Persona Rilevante MAR chiede a UBI Banca, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un *blocking period*. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, o ad un programma di risparmio, una garanzia o diritti relativi ad azioni, o ancora nell'ambito di operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni¹¹.

¹¹ Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522, la Persona Rilevante MAR deve essere in ogni caso in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *blocking period*. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un *blocking period*, UBI Banca effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dalla Persona Rilevante MAR. UBI Banca può autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, e cioè se si tratta di situazioni estremamente urgenti, imprevedute e impellenti che non sono imputabili alla Persona Rilevante MAR ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, UBI Banca valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la Persona Rilevante MAR:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del *blocking period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca si riserva altresì la facoltà di introdurre ulteriori divieti straordinari o limitazioni nel compimento delle Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti, previo parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

UBI Banca ha il diritto di autorizzare la Persona Rilevante MAR a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un *blocking period* in talune circostanze, e tra l'altro nelle situazioni in cui:

- a) alla Persona Rilevante MAR erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) il piano di compensi e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati da UBI Banca in conformità alla legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; ii) la Persona Rilevante MAR non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b) alla Persona Rilevante MAR erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi che è attuato durante il *blocking period*, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- c) la Persona Rilevante MAR esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano di compensi, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un *blocking period*, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la Persona Rilevante MAR notifica a UBI Banca la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; ii) la decisione della Persona Rilevante MAR è irrevocabile; iii) la Persona Rilevante MAR è stata preventivamente autorizzata da UBI Banca;
- d) la Persona Rilevante MAR acquisisce strumenti finanziari di UBI Banca nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la Persona Rilevante MAR ha aderito al piano prima del *blocking period*, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; ii) la Persona Rilevante MAR non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il *blocking period*; iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la Persona Rilevante MAR non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il *blocking period*, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel *blocking period*;
- e) la Persona Rilevante MAR trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) la Persona Rilevante MAR acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni di UBI Banca e la data finale di tale acquisizione è compresa nel *blocking period*, conformemente allo statuto di UBI Banca o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri a UBI Banca i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

7. ENTRATA IN VIGORE, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, entrato in vigore a partire da aprile 2007, è stato da ultimo modificato e approvato dagli organi sociali competenti in data 29 marzo e 9 aprile 2019. Il Regolamento potrà subire ulteriori modifiche ed integrazioni sulla base della normativa comunitaria e nazionale che potrà essere emanata.

L'Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities conserva le dichiarazioni scritte con le quali i Soggetti Rilevanti danno atto della piena conoscenza e accettazione del Regolamento e prestano il proprio consenso per il trattamento dei dati richiesti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione di UBI Banca.

ALLEGATI

Allegato 1

Modulo per la notifica e l'informativa al pubblico delle Operazioni compiute dalle Persone Rilevanti MAR e da Persone Strettamente Legate alle Persone Rilevanti MAR

1	Dati relativi alla Persona Rilevante MAR/alle Persone Strettamente Legate alle Persone Rilevanti MAR (1)		
a)	Nome	Per le persone fisiche:	
		Nome:	Cognome:
		Per le persone giuridiche:	
	Denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se	Denominazione:	

¹ Sono Persone Rilevanti MAR, ai sensi del Regolamento *Internal Dealing* di UBI Banca, le persone che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo, come definite ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto (25), MAR, ossia:

- a) i componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo di UBI Banca;
- b) gli alti dirigenti che, pur non essendo parte degli organi sociali di cui al precedente punto a, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente UBI Banca e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di UBI Banca: Direttore Generale, Vice Direttori Generali, Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, Chief Risk Officer, Chief General Counsel, Chief Commercial Officer, Chief Wealth and Welfare Officer, Chief Lending Officer, Chief Compliance Officer, Chief Audit Executive e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di UBI Banca.

Sono Persone Strettamente Legate alle Persone Rilevanti MAR, ai sensi del Regolamento *Internal Dealing* di UBI Banca:

- a) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale;
- b) i figli, anche del coniuge, a carico;
- c) i genitori, i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione con le Persone Rilevanti MAR da almeno un anno alla data dell'Operazione;
- d) la persona giuridica, il *trust* o la società di persone, (i) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una Persona Rilevante MAR o da una persona di cui alle lettere a), b), o c) che precedono, ovvero (ii) che risulti direttamente o indirettamente controllata da una Persona Rilevante MAR o da una persona di cui alle lettere a), b), o c) che precedono, o (iii) che sia costituita a loro beneficio, o (iv) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di una Persona Rilevante MAR o di una persona di cui alle lettere a), b), o c) che precedono.

		applicabile.	
2	Motivo della notifica		
a)	Posizione/Qualifica	<u>Per le Persone Rilevanti MAR:</u> - indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente	
		Posizione:	
		<u>Per le Persone Strettamente Legate alle Persone Rilevanti MAR indicare:</u> - che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una Persona Rilevante MAR; - nome e cognome e posizione della Persona Rilevante MAR.	
		Nome, cognome e posizione:	
b)	Notifica iniziale/Modifica	Indicare se si tratta di una <u>notifica iniziale o della modifica</u> di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.	
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta		
a)	Nome	Nome completo dell'entità:	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.
b)	LEI	Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.	81560097964CBDAED282
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate		
Operazione – n.1			
a)	Descrizione dello strumento finanziario, Tipo di	Indicare la natura dello strumento: - un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; - una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.	

	strumento.		
	Codice di identificazione	Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.	
	e	ISIN:	
b)	Natura dell'operazione	Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'art. 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'art. 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'art. 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. ⁽¹⁾	
		A norma dell'art. 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni	
c)	Prezzo/i e Volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.	
d)	Informazioni aggregate – Volume aggregato – Prezzo	I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: <ul style="list-style-type: none"> - si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; - sono della stessa natura; - sono effettuate lo stesso giorno e - sono effettuate nello stesso luogo. 	
		Volume aggregato	
		Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria,	

¹ Si veda anche paragrafo 3 del Regolamento *Internal Dealing* di UBI Banca.

		<p>la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.</p>	
		<p>Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; - — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. 	
		Prezzo	
		<p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.</p>	
e)	Data dell'operazione	Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata	
		<p>Utilizzare il format ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC</p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p>Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 600/2014</p> <p>o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare "al di fuori di una sede di negoziazione".</p>	

Allegato 2

Modulo per la notifica e l'informativa al pubblico delle Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti TUF e da Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF

ALLEGATO 6 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e aggiornato

Comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (i "soggetti rilevanti")

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (i "soggetti rilevanti")

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:

a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante

e l'emittente quotato;

b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;

c) dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico o dall'emittente quotato, per la medesima pubblicazione, ove concordato con i soggetti rilevanti;

d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato, in presenza di accordo per la pubblicazione di cui alla precedente lettera c).

2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente

quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.

3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:

a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet;

ovvero

b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'art. 65-*septies* per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell'accordo con l'emittente quotato.

4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate da parte dei soggetti rilevanti

tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato, ovvero avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate dall'emittente quotato per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I.

5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate

tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ²	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	

² *Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione*

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

a)	Motivo della notifica	<p><i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p><i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/></p> <p>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:</p> <p><i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:</p>
b) ³	Notifica iniziale/Modifica	<p>Notifica iniziale: <input type="checkbox"/></p> <p>Modifica della precedente notifica</p> <p>Motivo della modifica</p>
3	Dati relativi all'emittente	
a) ⁴	Nome	
b) ⁵	LEI	

³ [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

⁴ [Nome completo dell'entità.]

⁵ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate					
a)	Descrizione dello strumento finanziario, Tipo di strumento. Codice di identificazione					
b) ⁶	Natura dell'operazione					
c) ⁷	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d) ⁸	Data dell'operazione					
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: "Al di fuori di una sede di negoziazione": <input type="checkbox"/>				

⁶ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

⁷ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

⁸ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.].

Allegato 3

Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del Regolamento *Internal Dealing* di UBI Banca e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____

nella sua qualità di _____

- preso atto di essere incluso/a nel novero dei "Soggetti Rilevanti" ai sensi del Regolamento per le operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate adottato da UBI Banca S.p.A. (il "**Regolamento Internal Dealing**" o il "**Regolamento**"), quest'ultimo redatto ai sensi dell'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 e relative disposizioni attuative, nonché ai sensi dell'art. 114, comma 7, D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**"), e artt. 152-*quinquies.1* e seguenti del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99 e successive modifiche (il "**Regolamento Emittenti Consob**");
- consapevole del puntuale rispetto degli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni in materia e delle sanzioni previste in caso di inadempimento;
- consapevole della disponibilità offerta da UBI Banca S.p.A. ad effettuare per conto degli interessati le comunicazioni obbligatorie alle Autorità di Vigilanza e al Mercato, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Regolamento e subordinatamente al rispetto dei termini di cui al Regolamento medesimo,

DICHIARA

- di aver ricevuto, preso visione e accettato il contenuto del predetto Regolamento e della vigente normativa in materia di *internal dealing*;
- che si atterrà scrupolosamente a tutto quanto in esso richiesto e previsto; e
- di aver notificato per iscritto alle Persone Strettamente Legate a lui/lei gli obblighi a loro spettanti ai sensi della vigente normativa e del suddetto Regolamento e di conservarne copia. A tal proposito, la Persona Rilevante MAR allega alla presente l'elenco di tutte le Persone Strettamente Legate a lui/lei, con l'impegno di comunicare tempestivamente ad UBI Banca S.p.A. ogni variazione che dovesse sopraggiungere⁹.

Il/la sottoscritto/a presta inoltre il proprio consenso ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 per il trattamento dei dati personali richiesti nei limiti e per le finalità di cui all'informativa medesima.

Ai fini di quanto sopra il sottoscritto comunica di seguito i propri recapiti:

Indirizzo: _____

⁹ Il presente adempimento è richiesto alle sole Persone Rilevanti MAR.

Telefono: _____

Fax: _____

e-mail: _____

Data, _____

(firma) _____

Allegato: ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE ALLA PERSONA RILEVANTE MAR

ELENCO PERSONE STRETTAMENTE LEGATE ALLE PERSONE RILEVANTI MAR AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, PUNTO 26), REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014:

Persona Rilevante MAR ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 25), Regolamento (UE) N. 596/2014 ("MAR"):

(cognome, nome) _____

Elenco Persone Strettamente Legate alla Persona Rilevante MAR ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 26) REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014:

a) Coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE	TIPO DI LEGAME

b) Figli, anche del coniuge, a carico:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE	TIPO DI LEGAME

c) genitori, parenti e affini che abbiano che ha condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE	TIPO DI LEGAME

d) persona giuridica, *trust* o società di persone, (i) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una Persona Rilevante MAR o da una persona di cui alle lettere a), b), o c) che precedono, ovvero (ii) che risulti direttamente o indirettamente controllata da una Persona Rilevante MAR o da una persona di cui alle lettere a), b), o c) che precedono, o (iii) che sia costituita a loro beneficio, o (iv)

i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di una Persona Rilevante MAR o di una persona di cui alle lettere a), b), o c) che precedono:

DENOMINAZIONE SOCIALE	INDIRIZZO SEDE SOCIALE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	TIPO DI LEGAME

Data, _____

Firma, _____

Allegato 4

Definizione di “Strumenti Finanziari Collegati” ai sensi del Regolamento MAR e del Regolamento Emittenti

A. Strumenti Finanziari Collegati ai sensi del Regolamento MAR

Con riferimento alle Operazioni compiute dalle Persone Rilevanti MAR e dalle Persone Strettamente Legate alle Persone Rilevanti MAR, ai fini del Regolamento *Internal Dealing*, per “Strumenti Finanziari Collegati” si intendono gli strumenti finanziari di seguito specificati, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, e in particolare:

- contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione degli Strumenti Finanziari;
- strumenti finanziari derivati su Strumenti Finanziari;
- gli strumenti finanziari di debito convertibili negli Strumenti Finanziari o scambiabili con essi;
- strumenti emessi o garantiti da UBI Banca o dal garante degli Strumenti Finanziari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo degli Strumenti Finanziari o viceversa;
- le azioni di UBI Banca rappresentate dagli Strumenti Finanziari nonché tutti gli altri Strumenti Finanziari equivalenti a dette azioni di UBI Banca.

B. Strumenti Finanziari Collegati ai sensi del Regolamento Emittenti

Con riferimento alle Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti TUF e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF, ai fini del Regolamento *Internal Dealing*, per “Strumenti Finanziari Collegati” si intendono gli strumenti finanziari collegati alle azioni di UBI Banca. In particolare:

- gli Strumenti Finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni di UBI Banca;
- gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni di UBI Banca o scambiabili con esse;
- gli strumenti finanziari derivati sulle azioni di UBI Banca, come indicati dall’art. 1, comma 3, TUF;
- gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

Allegato 5

Allegato poteri delegati – Regolamento Internal Dealing

Approvato dal Consiglio di Gestione il 29 marzo 2019

Approvato dal Consiglio di Sorveglianza il 9 aprile 2019

Owner: UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities

Nel documento non sono presenti poteri delegati.